



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

SERVIZIO:

UFFICIO:

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'Estensore
Avv. Dania Aniceti

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Avv. Dania Aniceti

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Avv. Stefania Valeri

(firma)

Il Direttore Regionale

(firma)

Il Componente la Giunta

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Corte Costituzionale. Questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei Conti con Ordinanza n. 16/21/PAR emessa nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019. Costituzione in giudizio e conferimento incarico difensivo all'Avvocatura Regionale (CC 20/21).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'ordinanza n. 16/21/PAR con cui la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

- dell'art. 1, commi 779, 780 e 782, della Legge 27.12.2017 n. 205,
- dell'art. 8, comma 1, L.R. Abruzzo 31.01.2019 n. 2,

in riferimento ai parametri stabiliti

- ✓ dagli art.li 81, 97 commi 1 e 2, e 119 commi 1 e 6, della Costituzione in combinato disposto con gli art.li 2, 3 e 1, sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo,
- ✓ dagli art.li 97, 81 e 41 e 3 e 117 comma 1 della Costituzione, per violazione del parametro interposto dall'art. 1, Protocollo 1, CEDU,

ravvisando la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, il quale risiede sul raffronto tra gli stanziamenti di entrata e di spesa ed i relativi presupposti di diritto, sospendendo, per l'effetto, il medesimo giudizio di parificazione, inciso dalle predette disposizioni normative, e ordinando la trasmissione degli atti dalla Corte Costituzionale per l'esame delle questioni sollevate;

RAVVISATO in particolare che la Corte dei Conti ritiene:

- *che le censurate norme prolunghino, in modo anomalo, i tempi di rientro di ben due disavanzi ordinari e consecutivi (quello al 31.12.2014 e quello al 31.12.2015) ledendo una serie di principi consustanziali alla sana gestione finanziaria dell'ente;*
- *che le norme statali oggetto della questione intervengono sull'art. 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125, che già consentiva alle Regioni il ripiano del disavanzo al 31.12.2014 in dieci esercizi a quote costanti, in deroga all'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;*

VISTA la richiesta istruttoria dell'Avvocatura Regionale in ordine al ricorso in oggetto;

RILEVATA la necessità di costituirsi in giudizio per contestare l'avversa prospettazione e chiedere il rigetto del ricorso, in ragione dell'incidenza dello stesso sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019;

VISTI l'art. 134 della Costituzione, l'art. 23 della L. n. 87/1953 e l'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale del 07.10.2008;

VISTA, infine, la L.R. n. 9 del 2000 recante "Istituzione dell'Avvocatura Regionale";

VISTA la L.R. 77/99 art. 23;

RITENUTO di poter affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Abruzzo all'Avvocato Stefania Valeri ed all'Avvocato Dania Andreina Aniceti, entrambe abilitate al patrocinio avanti le magistrature superiori, con facoltà di elezione di domicilio;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la costituzione, nei modi e nei termini di legge, della Regione Abruzzo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei Conti con Ordinanza n. 16/21/PAR, emessa nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019;
- di conferire il relativo incarico legale agli Avvocati Stefania Valeri e Dania Andreina Aniceti dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture Regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa.